



**Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA  
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII  
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – LINEA COMUNI**

**LE INDICAZIONI DELL'ANCI SULLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
*a cura di Arturo Bianco***

L'Anci ha reso noto in un documento le proprie indicazioni, alla luce degli orientamenti dell'Anac, sulle centrali uniche di committenza. Il riferimento va ai documenti che sono stati adottati dall'Autorità nel corso dell'anno 2015.

**INDICAZIONI GENERALI**

Con riferimento alla determinazione Anac n. 3 dello scorso 25 febbraio, viene evidenziato che anche i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono avvalersi delle stazioni uniche appaltanti come centrali di committenza. Anche i soggetti aggregatori, quali ad esempio le centrali acquisti istituite da numerose regioni, possono svolgere tali attività. Le centrali di committenza possono essere istituite tra comuni di diverse province ed esse devono essere considerate come “una organizzazione a rete con diversi livelli di qualificazione” e non devono obbligatoriamente essere costituite nell'ambito di una unione di comuni già costituita. Sono esclusi dall'ambito di intervento delle CUC i servizi di cui all'allegato IIB del codice degli appalti, mentre sono comprese le concessioni di costruzione e di gestione.

**SPESE DI GESTIONE**

Con riferimento all'atto di segnalazione n. 3, sempre adottato lo scorso 25 febbraio, viene evidenziato che “non può essere previsto, nei bandi di gara e a pena di esclusione, l'obbligo di richiedere il pagamento di un corrispettivo in capo al soggetto aggiudicatario. Al riguardo sono richiamati l'articolo 23 della Costituzione, sul divieto di imporre prestazioni personali o patrimoniali se non per legge. Ed ancora la illegittimità di considerare la mancata accettazione della clausola come una “rinuncia alla aggiudicazione”, in quanto le stesse sono indicate in modo tassativo dall'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti. Non viene data applicazione alle previsioni di cui all'articolo 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per il quale “le spese inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato”. Ed inoltre, i rimborsi delle spese (si vedano quelle per l'uso della piattaforma elettronica) devono essere calcolate in modo fisso e non in relazione all'ammontare del prezzo offerto in sede di gara. Porre a carico del contraente tali oneri contraddice lo spirito della norma





perché “determinerebbe un costo per la collettività determinato da minori ribassi”. Tali spese devono essere considerate “connesse al funzionamento della pubblica amministrazioni e non traslabili sull’aggiudicatario”.

Si evidenzia che l’Anac ha sollecitato l’intervento del legislatore per dare certezza interpretativa a queste indicazioni.

## L’OBBLIGO PER I COMUNI

Con riferimento alla bozza di determinazione in corso di adozione, vengono forniti chiarimenti soprattutto sui seguenti aspetti: ambito soggettivo di applicazione, con riferimento agli affidamenti delle società in house “di attività di competenza propria delle centrali di committenza”; ambito oggettivo di applicazione, con riferimento ai servizi di cui all’allegato IIB del codice dei contratti; idoneità di forme di aggregazione preesistenti a “soddisfare l’obbligo” della centrale unica di committenza, modalità organizzative, con riferimento in particolare alla individuazione del RUP e del personale dipendente ed infine rapporto con gli obblighi di acquisto tramite mercato elettronico.

## LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI

Con riferimento alla delibera n. 32 del 30 aprile l’Anac è pervenuta alla “conclusione che il sistema di governante di Asmel non risulta conforme alle disposizioni normative che disciplinano la centralizzazione degli appalti degli enti locali”. Le ragioni di tale scelta sono le seguenti: la partecipazione di società private, anche se in modo indiretto; l’assenza di una iniziativa diretta degli enti locali. Per cui questo sistema non può essere considerato come un soggetto aggregatore. Ed inoltre la partecipazione degli enti locali è indiretta. Viene inoltre previsto che la società offra i propri servizi sull’intero territorio nazionale, in assenza di una specifica disposizione. Non sono previste forme di “controllo analogo” da parte degli enti locali, per cui la società agisce come un soggetto “del tutto autonomo” da questi ultimi. Vi sono dubbi sulla qualificazione di questi soggetti come organismi di diritto pubblico. Per cui sono tratte le seguenti 3 conclusioni:

- 1) questi soggetti “non rispondono ai modelli organizzativi indicati quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali”;
- 2) la società non può essere considerata come un soggetto aggregatore e non può “essere considerata legittimata ad espletare l’attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito”;
- 3) “sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla società consortile Asmel”.

